

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI

SEZIONE SECONDA

Composta dai sigg.:

OTTAVIO FERRARI ACCIAJOLI PIER FRANCESCO GASPERI MARIO CHECCHI

Presidente relatore Componente Componente

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MASINI ROMANO in data 7/8/2012

contro

COMUNE di CATTOLICA

Avente ad oggetto:

Avvisi di accertamento nn. 44272 e 44373 del 16/4/2012 in materia di ICI per le annualità 2007 e 2008 notificati il 28/5/2012

Esaminati gli atti e uditi in pubblica udienza il relatore dr. O. Ferrari Acciajoli, il Depositata in Segreteria dr. Giorgio Giombini per il ricorrente ed il dr. Mauro Frutteti per il Comune di Cattolica.

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso in epigrafe Masini Romano, proprietario di un appartamento in Cattolica ceduto in uso gratuito alla figlia Masini Katiuscia, impugnava la pretesa del Comune di pagamento integrale dell'ICI per gli anni 2007 e 2008, senza riconoscergli le agevolazioni previste dall'art. 5 ter del regolamento comunale di cui alla delibera n. 22 del 25/3/1999 che aveva fissato un'aliquota ridotta per gli immobili ceduti in comodato gratuito ai familiari del contribuente. Precisava di aver regolarmente comunicato al Comune, nella dichiarazione ICI depositata il 13/6/2007, tutti i dati necessari per la fruizione del beneficio, comunicazione che

Prot. Gen. n. 516/12
Prot. Sez. n.
Sentenza n. 212/2/12

Ricorso prodotto da

OGGETTO

ROMANO

Imposta ... ICI

Relatore

2007 - 2008

Ottovio Forturi Audi

IL SEGRETARIO

inopinatamente l'Ente locale aveva ritenuto inidonea alla bisogna per non essere stata redatta sul modulo appositamente previsto dalla norma regolamentare citata. Sul rilievo dell'eccessivo formalismo posto alla base della decisione negativa di controparte, chiedeva il Masini l'annullamento della pretesa fiscale contestata, col favore delle spese.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Cattolica ribadiva la propria tesi – già portata a conoscenza del ricorrente per le vie brevi – della sussistenza nella fattispecie non di una semplice violazione formale della citata norma regolamentare, ma di una violazione sostanziale (?) che avrebbe inficiato "in radice" il diritto alla agevolazione "de qua" anche perchè l'anomala dichiarazione non sarebbe neppure stata "lavorata" dagli addetti all'Ufficio tributi, ma acquisita automaticamente al sistema operativo mediante.... digitalizzazione effettuata da terzi. Da ciò il rigetto del ricorso col favore delle spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Masini è fondato e va accolto con tutte le pronunce conseguenziali.

Tutta la vertenza si incentra sulla idoneità o meno della segnalazione dei requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni previste dal citato art. 5 ter del regolamento comunale, effettuata dal ricorrente non utilizzando il modulo prestabilito, ma semplicemente con indicazione in calce alla dichiarazione ICI 2006, in atti, alla luce del testo normativo di riferimento che recita, al secondo comma, "il beneficio ...viene concesso previa comunicazione al Comune da presentare... su modello conforme a quello allegato sotto la lettera B".

Confrontando i dati richiesti dallo stampato comunale e quelli indicati nelle annotazioni in calce alla citata dichiarazione ICI del Masini, l'unico elemento mancante risulta essere il solo codice fiscale della comodataria Masini Katiuscia, residente a Cattolica e qualificata come figlia de proprietario: trattandosi di persona residente nello stesso Comune, un qualsiasi dipendente comunale dotato di normale diligenza, avrebbe potuto agevolmente procurarsi da solo il dato in questione, o quanto meno, sollecitare l'interessato a fornirglielo, senza per questo definire la pratica considerando l'istanza tamquam non esset.

La verità peraltro la si deduce dalle stesse memorie del Comune resistente che ha candidamente ammesso (pag. 7) che la dichiarazione di cui si controverte "...non viene neppure lavorata dagli addetti agli uffici tributi, ma acquisita automaticamente al sistema operativo mediante digitalizzazione effettuata da terzi dei dati dichiarati". E' evidente allora la eufemistica anomalia del modus procedendi dell'Ente impositore che non esamina mai le dichiarazioni presentate — o almeno quelle che ritiene di dover respingere — finendo poi per giustificare detto comportamento ricorrendo ad un'interpretazione di rigoroso formalismo — che fra l'altro è del tutto estranea ai principi che regolano il nostro diritto - che si vorrebbe ravvisare nel testo regolamentare che, invece, molto più correttamente, parla solo di utilizzo di un modello semplicemente conforme a quello allegato, dicitura che non può che voler dire "che comunque fornisca i dati ivi richiesti".

Dinanzi a siffatta manifestazione di assurdo formalismo, non resta che accogliere senz'altro il ricorso, condannando il Comune di Cattolica al pagamento delle

31/

spese di giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso di Masini Romano annulla gli avvisi di accertamento del Comune di Cattolica impugnati, condannando l'Ente soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 370, oltre accessori di legge.

Rimini 29 novembre 2012

ll Presidente est. Dr. Ottavio Ferrari Acciaioli